

Ires premiale: definite le disposizioni attuative

Con il DM 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative della c.d. **IRES premiale** di cui all'art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024, che si sostanzia in una riduzione dell'IRES al 20% per il solo 2025 per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.

Le indicazioni più significative riguardano le condizioni per accedere all'agevolazione, che risolvono alcune delle criticità che erano emerse.

Si ricorda che la riduzione dell'aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti **condizioni**:

- una quota non inferiore all'**80%** dell'**utile** dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al **30%** dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a **investimenti** relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. n. 232/2016.

Con riferimento alla prima condizione, l'art. 4 del DM stabilisce che si considera **accantonato** ad **apposita riserva** tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Come rilevato nella Relazione illustrativa al DM, i soggetti che **non** hanno realizzato un utile nell'esercizio 2024 (soggetti "solari") non potranno accedere all'agevolazione.

Il comma 2 del citato art. 4 introduce una **presunzione** in base alla quale l'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato "ad apposita riserva" se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.

Pertanto, secondo la Relazione illustrativa, ai fini in esame costituisce utile accantonato l'utile dell'esercizio 2024 (soggetti "solari") accantonato a **qualsiasi riserva**, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo al 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla "disponibilità" delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo anche l'utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo. Rileva quindi integralmente, ad esempio, la quota dell'utile dell'esercizio 2024 destinata a **riserva legale**.

In altri termini, ai fini dell'IRES premiale, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta all'apposizione del diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

In merito poi alla seconda condizione relativa alla destinazione degli utili a investimenti "qualificati", l'art.

5 comma 5 del DM dispone che l'**ammontare minimo** degli **investimenti** rilevanti sia determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- 30% dell'utile accantonato a riserva ai sensi dell'art. 4 del DM;
- 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.

La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in **perdita** nel **2023**, se rispettano le altre condizioni e destinano all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile accantonato nell'esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l'80% di quello realizzato in tale esercizio).

Gli investimenti devono riguardare l'acquisto, anche mediante leasing, di beni indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (beni **materiali e immateriali 4.0**) e nell'art. 38 commi 4 e 5 del DL 19/2024, quindi, in pratica, i beni che sono oggetto del bonus investimenti 4.0 e transizione 5.0.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a norma dell'art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**31 ottobre 2026**, per i soggetti "solari").

Viene altresì espressamente stabilito, all'art. 12 del DM, che la riduzione dell'aliquota IRES è **cumulabile** con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali ad esempio, secondo la Relazione al DM, i crediti d'imposta 4.0 e 5.0.

L'art. 6 del DM definisce inoltre le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all'esistenza di **incrementi**

occupazionali.

In allegato analisi delle condizioni richieste.

(MF/ms)

[10674_N.L._32_-](#)

[_2025_Allegato_1_IRES_PREMIALE_CON_INCREMENTO_OCCUPAZIONALE.pdf](#)

[Download](#)

[10676_N.L._32_-](#)

[_2025_Allegato_2_IRES_PREMIALE_BENI_4.0_CON_REQUISITO_DELLINTE
RCONNESSIONE.pdf](#)

[Download](#)

[10678_N.L._32_-](#)

[_2025_Allegato_3_IRES_PREMIALE_CUMULABILE_CON_I_BONUS_INVESTIM
ENTI_4.0_E_5.0.pdf](#)

[Download](#)

[10680_N.L._32_-](#)

[_2025_Allegato_4_LE_CAUSE_DI_DECADENZA_DETERMINANO_LA_PERDITA_
INTEGRALE_DELLIRES_PREMIALE.pdf](#)

[Download](#)